

# Assicurazione multirischi Furto e Incendio

**HDI**  
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Furto o Furto-Incendio

Documento aggiornato il 1° luglio 2024  
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it).

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

**Al contratto si applica la legge Italiana**



## Che cosa è assicurato?

### Sezione FURTO

HDI si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, HDI è obbligata solo se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo

### . Sezione INCENDIO

HDI indennizza:

- 1) i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi:
- a) direttamente causati da:
- incendio;
  - fulmine;
  - esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi;
  - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- 2) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

**Per ciascuna delle sezioni di garanzia sopra indicate, le somme assicurate e/o i massimali indicate nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

Non sono previste opzioni con riduzione del premio

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

Indicare l'opzione

Sono presenti Garanzie Aggiuntive, sotto riportate, operanti solo se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio.

**SEZIONE FURTO**

Garanzie  
Aggiuntive

**Negozi, magazzini e laboratori e artigiani**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata e conclusa nei locali dall'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi:

- a)** attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- b)** durante i periodi di chiusura diurna o serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
- c)** con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'esercizio.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, alle parti di fabbricato contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di euro 516,46, senza applicare la regola proporzionale prevista nell' "Assicurazione parziale" e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza. Per le pellicce, confezionate o non, l'estensione di garanzia di cui al comma a) vale esclusivamente fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre.

**Laboratori non artigiani e stabilimenti**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) iniziata e conclusa nei locali dell'esercizio assicurato, nonché ai furti commessi durante i periodi di sospensione del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture, purché efficacemente chiusi, rimangono protetti solo da vetro fisso.

Sono compresi anche i guasti cagionati dai ladri, per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, alle parti del fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di euro 516,46, senza applicare la regola proporzionale prevista nell' "Assicurazione parziale" e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

**Uffici**

L'assicurazione vale, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, anche per i furti commessi:

Garanzie  
Aggiuntive

a) durante i periodi di chiusura diurna o serale con esposizione, **fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre**, quando le vetrine, **purché fissate**, e le porte vetrate, **purché efficacemente chiuse**, rimangono protette da solo vetro fisso;

b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;

c) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'ufficio.

L'assicurazione è estesa alla rapina (*sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia*) iniziata e conclusa nei locali dell'ufficio assicurato.

#### **Rapina**

L'assicurazione è estesa alla rapina, (*sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia*) iniziata e conclusa nei locali indicati in polizza

#### **Rapina prestata con partita separata**

L'assicurazione copre solo il rischio della rapina (*sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia*) iniziata e conclusa nei locali indicati in polizza.

#### **Rapina anche se iniziata all'esterno dei locali**

L'assicurazione è estesa alla rapina (*sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia*) avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

#### **Rapina, anche se iniziata all'esterno dei locali, prestata con partita separata**

L'assicurazione copre il solo rischio della rapina (*sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia*) avvenuta nei locali indicati in polizza quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

#### **Guasti cagionati dai ladri – Garanzia prestata con partita separata**

L'assicurazione vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri, per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto", senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 5.7 "Assicurazione parziale" e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

#### **Inclusione dei valori trasportati**

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, **fermo il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di euro 1.549,37**, l'assicurazione è prestata anche contro:

a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;

c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;

d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulla persona dell'Assicurato, sui suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

In caso di sinistro HDI corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza senza

applicazione di franchigia anche se prevista dalla polizza stessa, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 5.1 "Assicurazione presso diversi assicuratori", senza tenere conto dello scoperto che viene detratto successivamente dall'importo così calcolato.

#### **Dimora saltuaria**

A deroga di quanto previsto dall'art. 3.3 "Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati o incustoditi", l'assicurazione vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, **ad eccezione di gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.**

#### **Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato**

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, HDI corrisponderà la somma assicurata a termini di polizza,

<p style="text-align: center;">Garanzie Aggiuntive</p>	<p>Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 5.1 "Assicurazione presso diversi assicuratori", senza tenere conto dello scoperto che viene detratto successivamente dall'importo così calcolato.</p> <p><b>Indicizzazione</b> Le somme assicurate, i massimali di garanzia ed il premio sono collegati all'"Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indice del costo della vita)" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:</p> <p><b>a)</b> alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data d'effetto;</p> <p><b>b)</b> alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello di detta scadenza; se si è verificata una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale, od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali di garanzia, ed il premio vengono aumentati in proporzione;</p> <p><b>c)</b> l'aumento decorre dalla data di scadenza della rata annua, previo rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.</p> <p>I limiti di somma previsti per indennizzi, seguono l'adeguamento delle somme assicurate. Qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della polizza lasciando invariate le somme assicurate, i massimali, di garanzia ed il premio in corso.</p>
<p>SEZIONE INCENDIO</p>	
<p style="text-align: center;">Garanzie Aggiuntive</p>	<p><b>Ricorso terzi</b> HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi,</p> <p><b>Rischio locativo</b> HDI, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, <b>ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 5.7 "Assicurazione parziale", qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali a termini di polizza</b></p> <p><b>Eventi socio-politici</b> L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti alle cose assicurate da: 1) Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. 2) Persone (dipendenti e non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi;</p> <p><b>Terrorismo e sabotaggio</b> Ad integrazione della garanzia complementare "Eventi socio-politici" di cui al punto A, HDI indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio.</p> <p><b>Eventi atmosferici</b> HDI indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da: 1) grandine, vento e quanto da esso trasportato quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate e non, poste nelle vicinanze; 2) bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce, o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.</p> <p><b>Sovraccarico da neve</b> A parziale modifica di quanto stabilito nella garanzia "Eventi atmosferici", se operante, HDI risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.</p>

<p style="text-align: center;">Garanzie Aggiuntive</p>	<p><b>Fumo</b> HDI risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.</p> <p><b>Urto di veicoli stradali</b> L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli o natanti, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua, non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente ne al suo servizio.</p> <p><b>Acqua condotta</b> HDI indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale  degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.</p> <p><b>Spese di ricerca e riparazione del guasto</b> Ad integrazione di quanto stabilito dalla garanzia "Acqua condotta", se operante, HDI indennizza le spese necessarie per la ricerca del guasto, nonché per la riparazione o sostituzione delle tubazioni e dei relativi raccordi.</p> <p><b>Fenomeni elettrici</b> L'assicurazione è estesa ai danni direttamente causati alle cose assicurate da fenomeni elettrici.</p> <p><b>Indicizzazione</b> Le somme assicurate, i massimali di garanzia ed il premio sono collegati all' "Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indice del costo della vita)" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:  <b>d)</b> alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente a quello della sua data d'effetto;  <b>e)</b> alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo adeguamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello di detta scadenza; se si è verificata una variazione in aumento rispetto all'indice iniziale, od a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali di garanzia, ed il premio vengono aumentati in proporzione;  <b>f)</b> l'aumento decorre dalla data di scadenza della rata annua, previo rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.  I limiti di somma previsti per indennizzi, seguono l'adeguamento delle somme assicurate. Qualora l'indice venga a superare del 100% quello inizialmente stabilito, è facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare all'adeguamento della polizza lasciando invariate le somme assicurate, i massimali, di garanzia ed il premio in corso</p> <p><b>Terremoto</b> HDI, a parziale deroga dell'articolo 5.10 "Esclusioni", lett. e), indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - al Fabbricato e/o Contenuto assicurati causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p><b>Collasso Strutturale</b> HDI, indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o Contenuto assicurati, cagionati da:  - crollo o rovina totale dello stesso;  - crollo o rovina di parti del fabbricato destinate per propria natura a lunga durata;  - evidente, certo, attuale ed effettivo pericolo di crollo o rovina del fabbricato o di parti di esso</p> <p><b>Inondazioni, Alluvioni</b> HDI, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, causati al Fabbricato e/o Contenuto assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze</p> <p><b>Allagamenti</b>  <b>HDI</b>, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, causati al Fabbricato e/o Contenuto assicurati da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato stesso a seguito di:  - formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;  - fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.</p>
--	---



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP



## Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna sezione di polizza sono previsti limiti di copertura in termini di esclusioni, franchigie o scoperti, come segue:

### LIMITI DI COPERTURA SEZIONE FURTO

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- b) causati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto;
- c) verificatisi in occasione di trombe ed uragani purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- d) verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- e) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni causati od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
  - da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture

#### Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare abilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma ascrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

**Ove ne ricorrano i presupposti, la clausola per Mezzi di chiusura dei locali può essere diversamente formulata, in alternativa a quella sopra riportata, come segue**

#### Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare abilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

a) serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;

b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate al muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

#### **Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato**

sotto detrazione dello scoperto del 25% che rimane a carico dell'Assicurato stesso. In caso di coesistenza di altro scoperto previsto in polizza, si applica un unico scoperto nella misura del 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigia stessa viene considerata minimo assoluto.

### **LIMITI DI COPERTURA SEZIONE INCENDIO**

#### **Esclusioni**

1) Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra anche civile, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
- b) causati da confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
- e) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- f) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- g) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- m) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

2) L'assicurazione non comprende:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, di qualsiasi carta rappresentante un valore;
    - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
  - c) apparecchiature elettroniche;
  - d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
  - e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
  - f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.
- 3) Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro.

#### **Ricorso terzi**

entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

a) cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;

quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare HDI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e HDI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di HDI.

#### **Eventi socio-politici**

HDI non risponde dei danni:

- da furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento;

- imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, delle cose assicurate per ordine, di diritto o di fatto, di qualunque autorità od in occasione di serrata
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/odi qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
- da imbrattamento;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.

### **Terrorismo e sabotaggio**

HDI non risponde dei danni:

da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

### **Eventi atmosferici**

HDI non risponde dei danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo, sovraccarico di neve;
  - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
  - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- cose all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti su uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, se non derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti in materie plastiche per effetto di grandine.

### **Sovraccarico di neve**

HDI non risponde dei danni causati:

a) da valanghe o slavine;

b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;

c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve ed al loro contenuto;

d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;

e) ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;

a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve

### **Acqua condotta**

HDI non indennizza:

a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;

b) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

c) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;

i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento

### **Spese di ricerca e riparazione del guasto**

Sono esclusi i danni:

a) dovuti a umidità e stillicidio;

b) derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;

c) provocati da colaggio o rotture degli impianti automatici di spegnimento; derivanti da gelo

### **Fenomeni elettrici**

Sono esclusi i danni:

a) alle apparecchiature elettroniche;

b) causati da usura o da carenza di manutenzione;

c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;

d) dei quali risponde, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Le esclusioni e limitazioni che precedono non si applicano ai danni di incendio, esplosione, o scoppio causati da fenomeni elettrici.

#### **Terremoto**

HDI non indennizza i danni:

- causati da eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, di allagamento, di maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- da rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

#### **Collasso Strutturale**

HDI non è obbligata per:

- vizi palesi del fabbricato o vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza di questa garanzia;
- i danni derivanti da modifiche sostanziali del fabbricato assicurato intervenute dopo il collaudo definitivo, a meno che non sia stato effettuato un nuovo collaudo con esiti positivi;
- i danni indiretti o consequenziali;
- terremoto, alluvione, uragano e altri fenomeni naturali, slavine, smottamenti di terra in genere, frane, normale assestamento o rotture nelle pavimentazioni, fondazioni, pareti, tetti, solai e soffitti;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinari;
- i danni verificatisi ai fabbricati costruiti in data anteriore al 31/12/1970.

#### **Inondazioni, Alluvioni**

HDI non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione, sugli enti assicurati;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a cose mobili all'aperto.

#### **Allagamenti**

HDI non indennizza i danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici d'estinzione;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno

#### **LIMITI DI INDENNIZZO COMUNI ALLE DUE SEZIONI DI GARANZIA**

La polizza può prevedere, sia per la Sezione Incendio che per la Sezione Furto, clausola di scoperto a carico dell'Assicurato come segue:

#### **Scoperto a carico dell'Assicurato**

In caso di sinistro, HDI corrisponde all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata senza tenere conto dello scoperto che viene detratto successivamente dall'importo calcolato secondo le norme che regolano il suddetto caso.

**L'ammontare dello scoperto viene negoziato per ogni singolo affare con l'Assicurato e da questo espressamente approvato e sottoscritto.**



#### **Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

**Cosa fare in caso di sinistro?**

**Denuncia di sinistro:**

*In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:*

	<p>a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; se trattasi di incendio le relative spese sono a carico di HDI secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del codice civile;</p> <p>b) darne avviso all'Ufficio di Rappresentanza o all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppurmn ad HDI entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile.</p> <p>L'inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <p>c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad HDI;</p> <p>d) conservare le cose non rubate o salvate, le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;</p> <p>e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose rubate distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da HDI o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</p> <p>In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione di HDI la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.</p> <p>In particolare, relativamente all'assicurazione "Furto", il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>f) fornire ad HDI, a semplice richiesta, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente, in relazione al sinistro;</p> <p>g) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;</p> <p>h) nel caso siano sottratti titoli di credito, farne denuncia anche ai debitori nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.</p> <p>Le spese di cui alle lettere g) e h) sono a carico di HDI secondo le norme e nei limiti dall'art. 1914 del codice civile.</p> <p>La denuncia di sinistro può essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61</li> <li>• a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</li> <li>• a mezzo posta elettronica indirizzata a: <a href="mailto:sinistri@hdia.it">sinistri@hdia.it</a></li> <li>• a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata a: <a href="mailto:sinistri@pec.hdia.it">sinistri@pec.hdia.it</a> oppure a <a href="mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it">hdi.assicurazioni@pec.hdia.it</a></li> <li>• rivolgendosi al proprio intermediario</li> </ul> <p>Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> I contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non è prevista la gestione di sinistri da parte di altre imprese</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p><u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u></p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.</p> <p>Per i sinistri ascrivibili alle sezioni INCENDIO, FURTO, segnaliamo che verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, HDI provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p> <p>Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<p><b>Premio</b></p>	<p><u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u></p>

Rimborso	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
----------	---

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
Durata	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Sospensione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Risoluzione	<i>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Il prodotto è rivolto sia ad aziende che a soggetti privati, per offrire copertura contro i rischi di furto e/o di incendio in modo personalizzato, in relazione a bisogni assicurativi non rientranti nell'offerta standard prevista da HDI per specifici segmenti di clientela e/o tipologie di attività</p>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p><b>Costi di intermediazione</b> La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2023), è, in percentuale, pari al 18,9% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 18,9 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.</p> <p><b>Regime fiscale</b> Il contratto è soggetto alla tassazione - aliquota di imposta del 22,25%</p> <p>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.</p>	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: <a href="http://www.hdiassicurazioni.it">www.hdiassicurazioni.it</a> alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: <a href="mailto:reclami@hdi.it">reclami@hdi.it</a>; fax: <b>+39.06.42103583</b>; posta indirizzata a: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b>. Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p>
<b>ALL'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b></p>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>

<b>Negoziatore assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> .

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**